Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 27/02/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce: 1) di esser stato segnalato in Centrale dei Rischi, dall'intermediario convenuto, per un c/c con saldo debitore di euro 831,00; 2) che, pur avendo pagato la somma richiesta, "attualmente" risulta ancora segnalato; 3) che la persistenza di tale segnalazione non gli consente di soddisfare la propria necessità di aprire un rapporto di c/c con altro Istituto Bancario per una nuova iniziativa imprenditoriale in campo Agricolo, dato che quest'ultimo Istituto chiede la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi, mentre in CRIF è già stata eseguita la cancellazione.
Ciò premesso, il ricorrente, riscontrato negativamente il reclamo, chiede all'Arbitro di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a procurargli la cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede all'Arbitro di rilevare l'inadempimento dell'onere probatorio del ricorrente e di rigettare la richiesta perché infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta afferma di aver segnalato la posizione debitoria del cliente a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e precisa che, in data 3.6.2016, ha comunicato al cliente di aver ceduto il credito ad altra società, osservando inoltre che: 1) il cliente non ha fornito alcuna prova di aver estinto il debito oggetto di segnalazione; 2) il pagamento risulterebbe comunque eseguito a favore della società cessionaria, alla quale andrebbero quindi indirizzate le richieste di cancellazione; 3) l'avvenuto ripianamento della posizione debitoria in un momento successivo all'inserimento della segnalazione non

comporterebbe comunque il diritto ad ottenerne la rettifica, come espressamente indicato dalla Banca d'Italia nelle Faq relative alla Centrale Rischi: *"quando si verificano quegli eventi per cui l'Intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi, tuttavia tutte le informazioni storiche presenti negli Archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli Intermediari che vi aderiscono"*: infatti, la proiezione storica delle segnalazioni a sofferenza appostate per un certo arco temporale con riguardo ad un soggetto rappresenta un patrimonio di informazioni particolarmente utile agli Intermediari che intendano concedergli un nuovo credito, per questo l'accesso a tali dati non è inibito nel momento in cui il debitore sana la propria posizione debitoria.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rilevare che il ricorrente, come correttamente eccepito dall'intermediario convenuto, non ha assolto l'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., sotto un duplice profilo: *a*) non ha dimostrato che la segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è stata mantenuta dall'intermediario convenuto alla data della presentazione del reclamo (giugno 2018), avendo versato in atti una visura della segnalazione recante, quale ultima rilevazione, quella del giugno 2016, ove peraltro risulta l'avvenuta cessione del credito da parte dell'intermediario convenuto; *b*) neppure ha provato di aver estinto il debito che ha originato la segnalazione.
Dal canto suo, l'intermediario ha invece depositato copia della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, con effetti dall'1.6.2016, ritualmente inviata al ricorrente.
A tale stregua, pur a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente, il Collegio deve dunque ritenere che la domanda proposta nei confronti della resistente sia infondata. Ciò in quanto, l'intermediario convenuto non è più titolare del credito, essendo perciò carente di legittimazione passiva (cfr., ad es., ABF Napoli, nn. 3804/2017, 259/2015 e 7270/2014; ABF Milano, nn. 4083/2013 e 460/2012; ABF Roma, n. 2857/2012).
In ogni caso, è incontestata tra le parti la sussistenza del debito che ha generato la segnalazione in Centrale dei Rischi, rispetto alla quale unico profilo di contestazione potrebbe riguardare la rilevanza dell'esposizione debitoria ai fini della segnalazione a sofferenza: profilo che, nella specie, non è invece minimamente investito dalle deduzioni del ricorrente.
In considerazione di quanto precede, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO